



# CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA: 00467160677  
email: [responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
email PEC: [tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 168**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 60 DEL 28-03-2020**

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". RICONOSCIMENTO DELL'ISTITUTO GIURIDICO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di marzo,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI**

**Viste** le richieste inoltrate dal dipendente Matricola 1076, inquadrato nella categoria "C" (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di "Impiegato", relative alla fruizione di un periodo di congedo per i genitori, in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, dal 23/03/2020. al 27/03/2020 giusta la richiesta inviata via PEC in data 23/03/2020 ed acquisita al prot.n.2685 del 25/03/2020 e dal 28/03/2020 al 03/04/2020 giusta la richiesta inviata via PEC in data 27/03/2020 ed acquisita al prot.n.2775 del 27/03/2020 per un totale di n.12 giorni;

**Considerato** che, secondo quanto previsto dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo della sospensione prevista, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa;

**Rilevato** altresì che:

- la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

- il limite d'età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 e s.m.i., iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari;
- lo specifico congedo e la relativa indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano usufruendo di analoghi benefici;
- l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

**Vista** la dichiarazione fornita dal dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti e le modalità di fruizione del congedo rispetto all'altro genitore, come previsto dalla richiamata normativa;

**Vista** la Circolare esplicativa n.3 del 24.03.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale viene chiarito che tali giorni sono anche frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese;

**VISTO** il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

**VISTO** il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

## **D E T E R M I N A**

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **Riconoscere** al dipendente Matricola 1076, inquadrato nella categoria "C" (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale "Impiegato", il diritto sancito dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarlo/a ad assentarsi dal lavoro per un periodo di congedo dal 23/03/2020 al 03/04/2020, per un totale di n.12 giorni;
2. di **Prendere Atto** che al suddetto dipendente per il predetto periodo di assenza spetta il 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.151/2001, coperto da contribuzione figurativa;
3. di **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Personale.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**Geom. Fabrizio Verticelli**





